

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1348**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUZZI, BELLISARIO, SPITELLA, ANSELMI TINA, BARDOTTI,  
SALVATORI, DALL'ARPELLINA, SANTUZ***Presentata il 15 dicembre 1972***Modifiche all'ordinamento delle scuole  
per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 febbraio 1971, n. 124, concernente la « estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta », ha provveduto a modificare soltanto in parte la precedente normativa, introducendo il principio di una migliore preparazione scolastica di base. All'articolo 2 è infatti previsto che dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74 gli aspiranti all'ammissione alle scuole debbono essere in possesso, oltre che del diploma di istruzione secondaria di primo grado, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

D'altra parte l'evoluzione della medicina, della chirurgia e dell'igiene, la specializzazione raggiunta in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, lo sviluppo dell'educazione sanitaria della popolazione rendono indispensabile che a questa migliore preparazione di base si affianchi una più alta qualificazione professionale anche in vista della istituzione di un Servizio sanitario nazionale.

È da considerare inoltre che nella direttiva della CEE sull'armonizzazione dell'istruzione

e la formazione delle infermiere, al fine di permettere a queste ultime di stabilirsi sul territorio dei Paesi membri su un piano di uguaglianza, è prevista una istruzione generale di almeno 10 anni (istruzione elementare e secondaria) ed una istruzione professionale specifica di almeno 3 anni, dedicati all'insegnamento infermieristico clinico da effettuarsi sotto forma di tirocinio pratico a tempo pieno presso ospedali o istituti di cura.

Non va trascurato inoltre che l'attuale carenza di infermieri professionali in Italia ha raggiunto uno stadio tale da compromettere seriamente tutto il campo dell'assistenza sanitaria non medica, per cui non è possibile attendere ulteriormente, nell'adozione di concreti provvedimenti, che si realizzi la riforma globale delle scuole per le professioni paramediche che in ogni caso non ne resterebbe compromessa.

Tale riforma globale è, tra l'altro, condizionata dalle profonde modifiche di struttura che attualmente si prospettano per il settore dell'istruzione secondaria di secondo grado e dovrebbe tener conto della competenza attribuita in materia alle Regioni.

In relazione alle accennate considerazioni sembra opportuno sottoporre alla vostra attenzione l'allegato schema di proposta di legge.

Con l'articolo 1 si intende elevare ad un triennio la durata del corso per infermieri professionali a partire dall'anno 1973 coerentemente con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, ed in attuazione, come già precisato, delle direttive CEE.

Con l'articolo 2, sempre in armonia con le direttive precisate, si dettano disposizioni circa l'entità dell'insegnamento teorico-pratico minimo e la ripartizione delle ore dell'insegnamento stesso tra lezioni teoriche e tecniche ed il tirocinio pratico.

L'articolo 3 prevede che i Ministeri della sanità e della pubblica istruzione adottino i necessari provvedimenti per l'adeguamento alla nuova normativa proposta, degli statuti e dei regolamenti delle scuole per infermieri professionali, nonché per l'aggiornamento dei relativi programmi di insegnamento.

Con l'articolo 4, nella considerazione che per le vigilatrici di infanzia (vere e proprie infermiere professionali pediatriche, in quanto il relativo diploma di Stato abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato) sussistono le stesse esigenze prospettate per le infermiere professionali, si prevede che le

norme contenute nella presente proposta di legge siano estese anche alle scuole istituite per tali professioni con l'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Si è ritenuto, infine, di dover stabilire con l'articolo 5 che il diploma di infermiere professionale e quello per vigilatrici di infanzia siano equiparati a tutti gli effetti al diploma richiesto per le carriere di concetto con funzioni tecniche, di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici, per affermare senza possibilità di dubbio che agli infermieri professionali ed alle vigilatrici di infanzia compete il trattamento giuridico-economico spettante agli appartenenti alle categorie di concetto previste dall'ordinamento dello Stato e dai regolamenti degli enti pubblici.

In effetti con le modifiche introdotte dal presente provvedimento e con quelle disposte dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124, gli infermieri professionali e le vigilatrici di infanzia effettuano un corso di studi postelementari di 8 anni, praticamente della stessa durata dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il corso biennale teorico-pratico, con relativo tirocinio, previsto dall'articolo 135 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per le scuole per infermieri professionali, così denominate con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, a partire dall'anno 1973 è modificato in corso triennale.

### ART. 2.

Il corso triennale di cui sopra dovrà prevedere un insegnamento teorico-pratico minimo di 4.000 ore complessive, di cui almeno 1.000 ore da dedicare all'insegnamento teorico e tecnico, e 3.000 di tirocinio pratico.

### ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministeri della sanità e della pubblica istruzione provvederanno, in armonia a quanto contenuto negli articoli precedenti, a dettare i necessari provvedimenti per le conseguenti modifiche degli statuti e regolamenti delle scuole per infermieri professionali e per l'aggiornamento dei relativi programmi di insegnamento.

### ART. 4.

Le norme contenute nella presente legge sono estese anche alle scuole per vigilatrici di infanzia previste dall'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

### ART. 5.

I diplomi del corso triennale per infermieri professionali e di quello per vigilatrici d'infanzia sono equiparati a tutti gli effetti a quelli richiesti per le carriere di concetto con funzioni tecniche di cui all'ordinamento degli impiegati civili dello Stato ed a quello dei dipendenti da enti pubblici.

### ART. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme contenute nella presente legge.